

Approvato con delibera di C.C. N° 50 del 26 Aprile 2011

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n° 507 )**

# **COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **TITOLO I • NORME DI CARATTERE GENERALE.**

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Piano generale degli impianti
- Art. 4 Classificazione del Comune
- Art. 5 Tariffe
- Art.6 Contenzioso
- Art.7 Gestione contabile dell'imposta
- Art. 8 Aumento stagionale
- Art. 9 Tipologia e quantità impianti pubblicitari
- Art. 10 Funzionario responsabile

### **TITOLO II • IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.**

- Art. 11 Presupposto dell'imposta
- Art. 12 Soggetto Passivo
- Art. 13 Soggetto attivo
- Art. 14 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 15 Maggiorazione dell'imposta
- Art. 16 Riduzione dell'imposta
- Art. 17 Pubblicità luminosa ed illuminata
- Art. 18 Dichiarazione d'imposta
- Art. 19 Pagamento dell'imposta
- Art. 20 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 21 Procedura coattiva
- Art. 22 Rimborsi
- Art. 23 Pubblicità ordinaria
- Art. 24 Pubblicità con veicoli
- Art. 25 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 26 Pubblicità varia
- Art. 27 Riduzioni d'imposta
- Art.28 Esenzioni d'imposta

### **TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 29 Servizio Delle Pubbliche Affissioni
- Art. 30 Soggetto passivo.
- Art. 31 Diritti sulle Pubbliche Affissioni
- Art. 32 Riduzione del diritto
- Art. 33 Esenzione del diritto
- Art. 34 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art.35 Consegna del materiale da affiggere
- Art.36 Annullamento della commissione
- Art. 37 Affissioni urgenti, festive e notturne

## **TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE - AMMINISTRATIVE ED INTERESSI**

Art. 38 Sanzioni tributarie

Art. 39 Interessi

Art. 40 Sanzioni amministrative

## **TITOLO V - NORME FINALI**

Art. 41 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 42 Pubblicità del regolamento

Art. 43 Variazioni del regolamento

**TITOLO I –  
NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio Comunale e nel rispetto del D.Lgs. 15.11.93, n° 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

**Art. 2**

**Gestione del Servizio**

**(art. 25 D. Lgs.507/93)**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune, come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 507 del 15/11/93

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, in una delle forme previste dall'art. 6 del vigente regolamento delle Entrate.

**Art. 3**

**Piano Generale degli Impianti**

**( art.3 D. Lgs. 507/93)**

Entro il 30 Giugno di ogni anno, “ il Funzionario responsabile del tributo“, di cui all'art. 10, potrà proporre al Consiglio Comunale, in applicazione del seguente regolamento, modifica del “Piano Generale degli Impianti” per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

La modifica al piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) Il censimento degli impianti in atto;
- b) Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

**Art. 4**

**Classificazione del Comune**

**(art. 2 D. Lgs. 507/93)**

Il Comune di Castellammare del Golfo appartiene alla IV classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2009 di n° 15.092 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio Comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

**Art. 5**

**Tariffe**

**(art. 3 D. Lgs. 507/93)**

Per ogni forma di pubblicità, è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7 – 16 – 17 -19 - 20 del richiamato decreto legislativo.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini previsti dalle norme statali, da parte del Sindaco e qualora non siano modificate, s'intendono prorogate di anno in anno.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidata la gestione del servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### **Art. 6**

##### **Contenzioso**

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31.12.92, n° 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546.

#### **Art. 7**

##### **Gestione contabile dell'imposta**

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, vanno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4, del D. Lgs.507/93.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### **Art. 8**

##### **Aumento Stagionale**

**(art. 3 D. Lgs. 507/93)**

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 3.6 del D.Lgs. 507/93, sulla pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 commi 2,3,4 e 5, e dell'art. 15 del D.Lgs. nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, viene applicata un maggiorazione del 50% , per il periodo dal 01 Giugno -- 30 Settembre di ogni anno

#### **Art.9**

##### **Tipologia e Quantità Impianti Pubblicitari**

**( art. 3 D. Lgs.507/93)**

##### **A - TIPOLOGIA**

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI .

#### **Art. 10**

##### **Funzionario Responsabile**

**(art 11 D. Lgs. 507/93)**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Sindaco, il cui nominativo deve essere comunicato, entro sessanta giorni dalla nomina, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Entro il mese di Gennaio di ogni anno, il funzionario responsabile , dovrà inviare , all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Con la relazione di cui al comma precedente dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) L'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" dovranno essere numerati e conservati con lo stesso sistema previsto per le determinazioni dirigenziali.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## **TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Art.11**

#### **Presupposto dell'Imposta (art. 5 D. Lgs. 507/93)**

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 12**

#### **Soggetto Passivo (art.6 D. Lgs. 507/93)**

Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 13**

#### **Soggetto attivo ( art. 1 D. Lgs. 507/93)**

L'imposta sulla pubblicità è dovuta al Comune nel cui territorio viene effettuata .

### **Art. 14**

#### **Modalita' di Applicazione dell'Imposta (art. 7 D. Lgs. 507/93)**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 2 – 6 – 7 –del D.Lgs. 507 del 15/11/93

**Art. 15**  
**Maggiorazione dell'imposta**  
**(art 7 D. Lgs.507/93)**

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

**Art. 16**  
**Riduzione dell'imposta**  
**(art. 7 D.Lgs. 507 )**

Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

**Art. 17**  
**Pubblicità luminosa ed illuminata**  
**(art.7 D. Lgs. 507/93)**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

**Art. 18**  
**Dichiarazioni d'Imposta**  
**(art. 8 D. Lgs. 507/93)**

I soggetti passivi di cui all'art. 12 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari avvalendosi del modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli precedenti si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 19**  
**Pagamento dell'Imposta**  
**(art. 9 D. Lgs. 507/93)**

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, . L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.500,00.

**Art. 20**  
**Rettifica ed Accertamento d'Ufficio**  
**(art. 10 D. Lgs.507/93 ed art. 1 L. 296/06)**

Gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

**Art. 21**  
**Procedura Coattiva**  
**(art. 9 D. Lgs. 507/93)**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.1.88, n° 43, e successive modificazioni; nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

**Art. 22**  
**Rimborsi**  
**(art. 9 D. Lgs. 507/93 e art. 1 L. 296/06)**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**Art. 23**  
**Pubblicità Ordinaria**  
**(art.12 D. Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare viene deliberata dal Sindaco.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

#### **Art. 24**

##### **Pubblicità con Veicoli (art.13 D. Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, c. 1, D. Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, c. 4, D. Lgs. 507/93.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta, calcolata secondo le tariffe stabilite dal Sindaco, è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza; ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa;

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta agli agenti autorizzati.

#### **Art. 25**

##### **Pubblicità Effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni (art. 14 D. Lgs. 507/93)**

1. Per le pubblicità effettuate per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, viene calcolata con riferimento alle tariffe stabilite dal Sindaco.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, viene calcolata con riferimento alle tariffe deliberate dal Sindaco.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

**Art. 26**  
**Pubblicità Varia -**  
**(art.15 D. Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quelle prevista dall'art. 12, c. 1, D. Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento alle tariffe deliberate dal Sindaco.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento alle tariffe deliberate dal Sindaco

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione viene calcolata con riferimento alle tariffe stabilite dal Sindaco; tale mezzo pubblicitario sarà regolamentato dal Piano Generale degli Impianti.

6. E' vietata la distribuzione di volantini a mezzo veicoli.

**Art. 27**  
**Riduzioni d'Imposta**  
**(art. 16 D. Lgs. 507/93)**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, anche politiche, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

**Art. 28**  
**Esenzioni dall'Imposta**  
**(art. 17 D. Lgs.507/93)**

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina di ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, od in mancanza in adiacenza al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti Pubblici Territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, partiti politici, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegue scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) secondo quanto previsto dall'art.17 comma 1 – bis del decreto legislativo 15/11/93 n° 507, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

### **TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 29**

#### **Servizio delle Pubbliche Affissioni (art. 18 D. Lgs.507/93)**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi, le ripartizioni degli impianti, e le modalità per ottenere la necessaria autorizzazione si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI che integra a tutti gli effetti, il presente Regolamento.

#### **Art.30**

#### **Soggetto Passivo (art.19 D. Lgs507/93)**

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto al pagamento in via principale, è colui che richiede il servizio.

E' solidamente obbligato al pagamento colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

#### **Art. 31**

#### **Diritti sulle Pubbliche Affissioni (art. 19 D. Lgs. 507/93)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta

sulla pubblicità, a favore del Comune o al concessionario che vi subentra, che provvede alla loro esecuzione.

2. Per la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70X100 e per i periodi di affissioni di manifesti sugli appositi impianti, si fa riferimento alle tariffe stabilite dal Sindaco

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 34; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.

### **Art. 32**

#### **Riduzione del Diritto (art. 20 D. Lgs. 507/93)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, anche politiche, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli Enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 33**

#### **Esenzioni del Diritto (art. 21 D. Lgs. 507/93)**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 34**

#### **Modalità per le Pubbliche Affissioni (art. 22. D. Lgs. 507/93)**

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'Ente nell'interesse del quale il servizio

viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti (art. 22 D. Lgs. 507/93).

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

### **Art 35**

#### **Consegna del materiale da affiggere.**

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per la durata di anni 2, detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

### **Art. 36**

#### **Annullamento della commissione**

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del precedente art. 34, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 34

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 7 del precedente art. 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

#### **Art. 37**

#### **Affissioni Urgenti, Festive e Notturne (art. 22 D. Lgs. 507/93)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuta una maggiorazione del 20% del diritto.

### **TITOLO IV –**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI**

#### **Art. 38**

#### **Sanzioni Tributarie (art. 23 D. Lgs. 507/93)**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.18 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di € 51,65;
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o del diritto dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica la sanzione da € 51,65 al € 258,23.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio od a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici ed in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 39**

#### **Interessi (art. 23 D. Lgs. 507/93)**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora calcolati in misura pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso d'interesse legale vigente tempo per tempo.

#### **Art. 40**

#### **Sanzioni Amministrative**

**(art. 24. D. Lgs. 507/93)**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della L. 24.11.81, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, od il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 20

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e possono essere destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93.

**TITOLO V  
NORME FINALI**

**Art. 41**

**Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507 del 15 novembre 1994, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Art. 42**

**Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 43**

**Variazioni del regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

E' abrogata, dalla data di esecutività del presente provvedimento, ogni altra norma regolamentare precedentemente approvata riguardante la fattispecie oggetto del presente regolamento nonché ogni altra disposizione interna all'Ente implicitamente incompatibile con gli articoli sopra approvati.